



# Comune di Roveredo

Amministrazione comunale – Centro regionale dei servizi – 6535 Roveredo  
Tel. 091 820 33 11 – Email: cancelleria@roveredo.ch

Archivio:

15.05

Roveredo, 10 ottobre 2023

**MESSAGGIO N. 8  
del Municipio  
al Consiglio comunale  
per la trattanda n. 4 della seduta del 26 ottobre 2023**

concernente:

**LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  
DEL 28 NOVEMBRE 2022  
ESAME E APPROVAZIONE**

**A. INTRODUZIONE**

In data 28 novembre 2022 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo *“Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti”*, in sostituzione del vecchio *“Regolamento sulla gestione dei rifiuti” del 22 settembre 2002*. Tale adeguamento legislativo è stato attuato per conformare il diritto comunale ai cambiamenti intervenuti a livello di legislazione superiore e soprattutto per adeguare il sistema di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti ai principi del diritto federale e cantonale.

In particolare, in base all'art. 32a cpv. l'art. 32a cpv. 1 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (RS 814.01; LPAmb), lo smaltimento dei rifiuti urbani va finanziato mediante tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità.

Inoltre, visto che il Comune ha delegato parte dei suoi compiti alla Corporazione dei Comuni del Moesano per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti (CRER), la legislazione comunale deve tenere in considerazione lo Statuto CRER e i relativi regolamenti della CRER.

Il Regolamento sul finanziamento della CRER implica in particolare che per il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti va adottato un cosiddetto *“Splitting-Model” ad hoc*: vale a dire che agli utenti va imputata la parte dei costi connessi con la messa a disposizione e il mantenimento dell'infrastruttura di smaltimento dei rifiuti (compresi i costi fissi fatturati al Comune dalla CRER) applicando **una tassa base indipendente dalla quantità di rifiuti prodotti** (fissata e percepita dal Comune) abbinata a **una tassa dipendente dalla quantità di rifiuti prodotti** (fissata e percepita direttamente dalla CRER).

Il nuovo *“Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti”* approvato dal Consiglio Comunale in occasione della seduta del 28 novembre 2022 è stato allestito sulla base del modello edito dall'Associazione grigionese per lo sviluppo del territorio (BVR) conformandosi al diritto superiore. L'Art. 36 ne fissava l'entrata in vigore a far data 01 gennaio 2023.

## B. PROBLEMATICA

L'Art. 27 del nuovo "Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti" conferisce al Municipio, tramite Ordinanza municipale, la competenza di determinare la tassa base annua entro i limiti fissati nello schema delle tasse riportato al medesimo art. 27 del Regolamento.

Il nuovo Municipio, entrato in carica a partire dal 01 gennaio 2023 ha dovuto confrontarsi con la mancanza di un Ordinanza municipale approvato quale base per la determinazione della tassa base (come disposto dal citato art. 27 del Regolamento). I tempi tecnici per poter attuare il nuovo "Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti" del 28 novembre 2022 a partire dal 01 gennaio 2023 non erano pertanto dati. Il Municipio ha pertanto dovuto posticipare di un anno l'attuazione della tassa base secondo il nuovo Regolamento. Per tale ragione per l'anno 2023 l'emissione della tassa base ha dovuto avvenire secondo le disposizioni del vecchio "Regolamento sulla gestione dei rifiuti" del 22 settembre 2002.

Ciò considerato, l'Esecutivo, nell'ambito dell'elaborazione dell'Ordinanza Municipale, ha ritenuto opportuno esperire una valutazione critica del nuovo Regolamento del 28 novembre 2022. In tale sede, considerando anche gli aspetti tecnici per la messa in pratica dell'emissione della tassa base (valutati in collaborazione con il servizio comunale preposto), il nuovo Municipio ha identificato la necessità di apportare delle modifiche puntuali, limitatamente agli art. 27 e 28 (oltre che al già citato posticipo della data di entrata in vigore). Nei paragrafi seguenti si espongono singolarmente le modifiche proposte dall'Esecutivo. In particolare, si riportano gli estratti dello schema delle tasse (art. 27) evidenziando in giallo le modifiche rispetto alla versione approvata in data 28 novembre 2022.

### Economie domestiche:

- Per motivi contabili, l'ammontare della tassa base (forchetta minima – massima), definita dal Regolamento, viene ora intesa **IVA esclusa** (precedentemente IVA inclusa) [Art. 27 cpv. 1].
- Per quanto riguarda le economie domestiche, per motivi pratici legati all'emissione delle fatture, si intende separare chiaramente quelle costituite da nuclei famigliari da quelle costituite da più persone, che non rappresentano un nucleo famigliare ("persone singole"). Nel primo caso ("nucleo famigliare") viene emessa un'unica fattura, mentre nel secondo caso, si prevede l'emissione di una fattura per ciascuna persona singola residente nell'economia domestica. Conseguentemente si è ritenuto opportuno specificare la definizione di "nucleo famigliare" [Art. 27, cpv 3].
- Sempre per motivi pratici, l'Esecutivo propone di definire un'unica classe per le "Residenze secondarie per non domiciliati". Ciò, trattandosi in grandissima maggioranza di economie aventi caratteristiche simili, soprattutto casine o piccoli rustici nei nuclei, utilizzate spesso da famiglie. Da verifiche eseguite, la classe "Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per un posto letto", (prevista nel Regolamento del 28.11.2022), risulta pertanto irrilevante. Di conseguenza il Municipio ne ha proposto lo stralcio.

Economie domestiche	Tassa minima	Tassa massima
Residenze primarie, per persona sola o singola	CHF 50.00	CHF 150.00
Residenze primarie, per due o più persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare	CHF 100.00	CHF 300.00
Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati	CHF 50.00	CHF 150.00

## Attività economiche:

- Per quanto concerne la prima classe, legata alle attività a tempo parziale presso il domicilio, l'Esecutivo ritiene di dover stralciare le persone giuridiche, che sono da includere nella classe "Uffici commerciali e professionali, ... ed altre attività economiche". Inoltre, le attività a tempo parziale da considerare in questa classe vanno limitate ad un pensum lavorativo di al massimo il 50%. Attività con grado di occupazione oltre il 50%, per definizione non sono accessorie (requisito per l'attribuzione a questa classe secondo il Regolamento del 28.11.2022), e vanno pertanto tassate nella classe "Uffici commerciali e professionali, ... ed altre attività economiche".
- Per quanto concerne gli esercizi pubblici e le strutture con pernottamento si propongono due modifiche:
  - Agli esercizi pubblici si aggiungono i ristoranti di alberghi.
  - Aggiunta di una nuova classe, che conteggia la tassa da addebitare a strutture di pernottamento in funzione del numero di posti letto.

Con tali modifiche si intende distaccare chiaramente le attività di ristorazione da quelle di alloggio. La necessità in tal senso emerge dal crescente numero di piccole strutture ricettive (B&B, Airbnb, ecc.) prive di servizi di ristorazione, che nello schema precedente (Regolamento del 28.11.2023) venivano chiaramente penalizzate al cospetto di strutture più articolate (alberghi e hotel con servizi di ristorazione).

Genere di attività	Tassa minima	Tassa massima
Ogni persona fisica che ha attività economica (a tempo parziale) fino al massimo 50% presso economie domestiche	CHF 50.00	CHF 150.00
Esercizi pubblici (ristoranti, ristoranti di alberghi, bar, grotti, take-away, ecc.)	CHF 200.00	CHF 600.00
Strutture con pernottamenti, per posto letto	CHF 50.00	CHF 100.00
Organizzazioni religiose	CHF 200.00	CHF 600.00
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, studi medici e dentisti, aziende agricole ed altre attività economiche, fino a 5 unità lavorative	CHF 200.00	CHF 600.00
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, studi medici e dentisti, aziende agricole ed altre attività economiche, fino da 6 a 15 unità lavorative	CHF 500.00	CHF 1'500.00
Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, magazzini, depositi, industrie, fabbriche, studi medici e dentisti, aziende agricole ed altre attività economiche, da 16 unità lavorative in poi	CHF 1'000.00	CHF 3'000.00
Scuole e istituti scolastici	CHF 1'000.00	CHF 3'000.00
Grandi magazzini, centri commerciali	CHF 6'000.00	CHF 9'000.00
Ospedali, istituti di cura, case anziani	CHF 4'000.00	CHF 6'000.00

Il nuovo cpv 4 dell'art. 27, concede infine all'Esecutivo (per mezzo della relativa Ordinanza Municipale) la possibilità di stabilire delle sottocategorie a quelle genericamente presenti nello schema di cui all'art. 27 del Regolamento. Tale aggiunta è finalizzata a garantire sufficiente flessibilità e margine di manovra

per apportare lievi modifiche, essenzialmente di carattere pratico (contabile), che potranno emergere nei primi anni di attuazione del Regolamento

Infine, per l'art. 28 l'Esecutivo propone lo stralcio della dicitura "a partire dal primo mese che precede il cambiamento di situazione" per quanto concerne la modalità di conteggio della tassa base pro-rata temporis. Tal formulazione risulta infatti soggetta a potenziali contestazioni e a superflui oneri amministrativi.

## **C. PROPOSTE E PREAVVISI DELLE AUTORITÀ COMUNALI**

Dopo il lavoro preparatorio del Municipio e della Commissione petizioni, entrambe le autorità raccomandano al Consiglio comunale di approvare le modifiche al testo di legge in oggetto.

### **MUNICIPIO DI ROVEREDO**

Il Sindaco

Gianpiero Raveglia

Il Segretario

Fausto Delle Coste

### **COMMISSIONE PETIZIONI**

Il Presidente

Michele Bertossa

Il Segretario

Aris Rogic